

"Sigla identificativa del lotto di appartenenza"

Art. 1.

Il presente decreto si applica ai preimballaggi di tipo diverso da quello CEE disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, di seguito denominati « preimballaggi ».

Art. 2.

1. Nei preimballaggi la sigla numerica, alfabetica o alfanumerica, identificativa del lotto di appartenenza, prescritta dall'art. 7 del decreto citato nell'art. 1 precedente, deve essere riportata direttamente su elemento facente parte integrante del relativo imballaggio, o su etichetta non rimovibile, in luogo facilmente rintracciabile.

2. Nei preimballaggi senza etichetta, nei quali le altre indicazioni previste dalle norme vigenti risultino scritte, la sigla identificativa può essere applicata sul contenitore secondario con il quale è presentato il preimballaggio, a condizione che quest'ultimo abbia altezza non superiore a 10 centimetri e base avente area di valore medio non superiore a 8 centimetri quadrati.

3. Nei preimballaggi del tipo « monodose », la sigla identificativa può essere applicata sul contenitore collettivo, qualora tali preimballaggi siano inseriti in esso al termine della linea di confezionamento ed ivi mantenuti sino alla vendita, ed inoltre abbiano:

a) volume nominale non superiore a 100 ml oppure a 200 ml, se contenenti rispettivamente aperitivi o bibite analcoliche;

b) massa nominale non superiore a 150 g, se contenenti gelati;

c) volume o massa nominale non superiore rispettivamente a 50 ml oppure a 50 g, se contenenti altri prodotti.

4. I caratteri numerici ed alfabetici utilizzati per la sigla identificativa devono essere indelebili e ben leggibili, e presentare altezza non inferiore a 0,8 mm.

Con altezza non inferiore a 1,5 mm ed in modo netto e ben leggibile devono essere realizzate le tacche o le barre riportate perpendicolarmente ad un bordo dell'etichetta, utilizzate per le sigle identificative che si avvalgono di codici numerici fondati sull'impiego della numerazione decimale, di quella binaria o di altra qualsiasi.

Art. 3.

I fabbricanti o gli importatori, prima dell'inizio della produzione o dell'importazione di preimballaggi recanti la sigla di cui all'art. 2 precedente, devono comunicare alla Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali - Divisione XII - Ufficio centrale metrico, tramite l'ufficio provinciale metrico competente per territorio, il codice secondo cui sarà formata la sigla identificativa del lotto produttivo.

Con la comunicazione di cui al comma precedente deve altresì essere precisato, oltre al luogo di applicazione della sigla, se, in relazione alle modalità di con-

fezionamento, il lotto identificato è stato determinato con riferimento alla produzione oraria e alla macchina confezionatrice, oppure a parametri diversi.

Ove il codice scelto non risulti idoneo ad una inconfondibile identificazione del lotto, l'ufficio centrale metrico può richiedere l'adozione di altro codice.

Art. 4.

Qualora, in relazione alle peculiari caratteristiche di fabbricazione, tutti i preimballaggi confezionati nel corso di una medesima giornata lavorativa dalla stessa unità produttiva possono essere considerati statisticamente omogenei, e quindi appartenenti al medesimo lotto produttivo, la sigla identificativa del predetto lotto può fare riferimento al giorno di produzione.

La sigla realizzata secondo le modalità di cui al comma precedente può essere adottata anche nel caso di unità produttiva in cui siano attive più linee di confezionamento, a condizione che sia previsto un riferimento integrativo per ciascuna linea.

Nell'ipotesi di cui ai commi precedenti, l'identificazione può essere realizzata in combinazione opportuna con l'indicazione della data di durabilità minima prescritta da norme sulla etichettatura.

I lotti giornalieri di cui al primo comma sono da ritenersi regolarmente identificati se la sigla con cui vengono contrassegnati risulta composta secondo uno dei seguenti codici esemplificativi:

da un numero indicante il giorno dell'anno, seguito da un numero o una lettera indicante l'anno;

oppure,

da due numeri e da una lettera o un numero indicanti rispettivamente la settimana dell'anno, il giorno della settimana e l'anno;

oppure,

da un numero, da una lettera o un numero o da un numero indicanti rispettivamente il giorno del mese, il mese e l'anno.

Art. 5.

Sono abrogate le disposizioni di cui al decreto ministeriale 4 novembre 1982, citato nelle premesse.

N.d.r. Il D.M. 4/11/82 dettava le modalità di applicazione della sigla identificativa del lotto di appartenenza dei preimballaggi contenenti margarina